

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2802

DEL 13/06/2012

Oggetto: **PSR 2007-2013 - Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole- Progetti individuali - 2^ sottofase . Rigetto ricorso gerarchico della ditta Boi Ignazio (CUAA BOIGNZ53S17I765S).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il Bando della Misura 121, 2^ sottofase - PSR 2007-2013 - Reg. n. 1698/2005;
- PREMESSO** che la ditta Boi Ignazio ha presentato richiesta di finanziamento a valere sulla 2^ sottofase della misura in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione n° 5416 del 18/10/2009 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie, è stata approvata la graduatoria unica regionale delle domande ammissibili e finanziabili relativa alla misura in oggetto. L'istanza della ditta Boi Ignazio si collocava nella posizione n. 18 di detta graduatoria;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2802

DEL 13/06/2012

PREMESSO che, con nota prot. n. 20151 del 29/12/2010, l'Ufficio istruttore ha comunicato alla ditta Boi Ignazio l'esito negativo dell'istruttoria e il preavviso di rigetto dell'istanza, motivato principalmente dal sovradimensionamento dell'impianto fotovoltaico in progetto rispetto alle reali esigenze aziendali;

PREMESSO che, con nota pervenuta all'Ufficio istruttore il 28/01/2011, la ditta Boi Ignazio ha presentato una memoria difensiva e trasmesso nuova documentazione, tra cui una relazione tecnica integrativa, a giustificazione del fabbisogno energetico aziendale, pari a una potenza nominale di Kwp 122,13, e contenente la descrizione dell'impianto fotovoltaico in progetto, di potenza pari a Kwp 96,25;

PREMESSO che, con nota prot. n. 9251 del 24/08/2011, l'Ufficio istruttore ha comunicato alla ditta Boi Ignazio l'esito negativo dell'istruttoria, conclusa il 27/06/2011, confermando il sovradimensionamento dell'impianto fotovoltaico di potenza pari a Kwp 96,25 a servizio di un'azienda serricola estesa per mq 3.300;

PREMESSO che con nota del 06/09/2011 la ditta Boi Ignazio ha chiesto l'archiviazione del procedimento di rigetto, reiterando le argomentazioni giustificative già esposte nella memoria difensiva;

PREMESSO che l'Ufficio istruttore ha ritenuto non accoglibili le controdeduzioni presentate dalla ditta. Pertanto, in data 19/09/2011 è stata adottata la determinazione di rigetto dell'istanza di finanziamento n° 4185/2011, per la motivazione di cui al preavviso;

VISTO il ricorso gerarchico, presentato il 26/10/2011, avverso il provvedimento suindicato, a mezzo del quale la ditta Boi Ignazio eccepisce che l'impianto fotovoltaico in progetto è compatibile con il fabbisogno energetico aziendale, come esposto nella documentazione tecnica già presentata, nella quale erano evidenziati i consumi riferiti a ciascuna attrezzatura occorrente per il riavvio dell'azienda e per l'ammodernamento della stessa;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2802

DEL 13/06/2012

- PRESO ATTO** delle osservazioni formulate dall'Ufficio istruttore in ordine al ricorso, contenute nella nota prot. n. 18956 del 05/12/2011, nella quale viene precisato quanto segue: *l'azienda, all'atto di presentazione della domanda e del sopralluogo, è incolta; la superficie serricola è pari a mq 3.300; le coltivazioni previste sono ortive; è dotata di un allaccio ENEL pari a Kwp 6 e non è previsto alcun incremento di superficie coltivata. Nella relazione tecnica, a giustificazione dell'utilizzo di energia prodotta dall'installazione dell'impianto fotovoltaico di Kwp 96,25, sono stati dichiarati consumi che si valutano sproporzionati per l'azienda agricola in esame. Le condizioni prospettate non trovano alcuna applicazione nelle realtà agricole, neanche di dimensioni più importanti ed è ipotizzabile che tali costi energetici sarebbero di molto superiori al valore del prodotto ottenuto dalle coltivazioni praticate;*
- VISTO** il paragrafo 7 del Bando, il quale dispone che sono ammissibili gli *investimenti per risparmi energetici e gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, commisurati ai fabbisogni energetici dell'azienda;*
- VISTA** la circolare del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie, prot. n° 13304 del 15/12/2009, la quale dispone che il tecnico chiamato a valutare l'ammissibilità dell'investimento, in sede istruttoria, deve attenersi al principio del soddisfacimento dei normali fabbisogni energetici aziendali. Tale valutazione deve essere eseguita ricorrendo ai dati di consumo energetico riportati nelle bollette del fornitore dell'energia elettrica, relativa ad uno o più anni di riferimento al fine di determinare un valore di consumo rappresentativo medio, incrementato dei consumi aggiuntivi derivanti dai nuovi investimenti previsti in progetto;
- RITENUTO** di dover condividere l'operato dell'Ufficio istruttore, che appare coerente con i contenuti del Bando;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2802

DEL 13/06/2012

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 3993 del 29/05/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Boi Ignazio (CUAA BOIGNZ53S17I765S);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato